



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 126 / 0 / 324 / 0300C

OGGETTO: *disciplina recante i criteri generali sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo*

Il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno duemilatredici alle ore 09:00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		Presenti Assenti				Presenti Assenti	
1.	ROSSA Maria Rita	X		18.	Fogliano Stefano Luigi Maria		X
2.	Abonante Giorgio Angelo	X		20.	Locci Emanuele	X	
3.	Artico Fabio	X		22.	Malagrino Diego	X	
4.	Barone Erik		X	23.	Malerba Angelo	X	
5.	Barosini Giovanni		X	24.	Marchelli Paolo	X	
7.	Berta Paolo		X	25.	Massaro Roberto	X	
8.	Buzzi Langhi Davide Mario		X	26.	MAZZONI Enrico	X	
9.	Camillo Fabio	X		27.	Miraglia Vincenzo Cesare	X	
10.	Cammalleri Andrea	X		28.	Raica Gheorghe	X	
11.	Cattaneo Giancarlo	X		29.	Sarti Roberto		X
12.	Cattaneo Pier Mauro	X		30.	Savi Nicola	X	
13.	Coloris Daniele	X		31.	Scaiola Silvana	X	
14.	Curino Teresa		X	32.	Zaio Filippo	X	
15.	Di Filippo Domenico	X		37.	Sciaudone Maurizio		X
16.	Fabbio Piercarlo	X		38.	Penna Renzo	X	
17.	Fiorentino Ciro	X		41.	Procopio Maria Rosa	X	
				42.	Di Salvo Francesco		X

Presenti n. 24 Assenti n. 9

Sono presenti gli Assessori:

BARRERA Maria Enrica, GOTTA Maria Teresa, LOMBARDI Claudio, FERRALASCO Marcello, IVALDI Giovanni, TRIFOGLIO Oria, FERRARIS Matteo Giovanni, ONETO Vittoria.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale FORMICHELLA Giuseppe ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consigliere Roberto Massaro, 1° firmatario, unitamente al Gruppo Consiliare PD, ha sottoscritto la seguente proposta di deliberazione;
- la Legge n. 441 del 5/7/1982 aveva introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono talune cariche pubbliche o di rilievo pubblico;
- in ottemperanza a quanto sopra, i consiglieri comunali sono obbligati a presentare, annualmente, presso l'ufficio di segreteria generale una copia della dichiarazione dei redditi nonché alcune dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale personale (artt. 2,3,4 della L. 441/82);

Preso atto che in data 5/4/2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, pubblicato in G.U. n. 80 del 5/4/2013, recante disposizioni in materia di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* che è intervenuto disciplinando in modo più organico la materia;

Considerato che:

- l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato *"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"* indica chiaramente i documenti e le informazioni che devono essere pubblicati, in particolare, la lettera f) richiama espressamente la sopra citata legge n. 441/1982 ed i relativi adempimenti;
- l'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato *"Sanzioni per casi specifici"* prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, con efficacia posticipata rispetto all'entrata in vigore delle ulteriori disposizioni;

Ritenuto, perciò, necessario procedere all'approvazione di un documento organico che disciplini i criteri generali sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo da attuarsi nell'Ente, conformemente alle disposizioni introdotte col succitato decreto;

Visto l'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale relativo alla *"Presentazione delle proposte di deliberazione"* ;

Visto, l'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Visto lo Statuto vigente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale, dr. Giuseppe Formichella;

Ritenuto non necessario il parere del Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile non essendo previsti impegni di spesa

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni di cui in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato Documento inerente la *"Disciplina dei criteri generali sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo"*;
2. **DI APPROVARE**, altresì, i modelli di dichiarazione proposti e posti agli atti, sub A), B) e C);

3. **DI DARE ATTO** che tale documento formerà apposita Disciplina all'interno del Regolamento sulla trasparenza amministrativa;
4. **DI DARE MANDATO** all'ufficio preposto affinché provveda a dare comunicazione dell'avvenuta approvazione del Documento allegato agli uffici interessati.

DISCIPLINA RECANTE I CRITERI GENERALI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 1 – Riferimenti normativi

La presente disciplina è emanata in esecuzione del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80), art. 14, comma 1, lett. F) e art. 47, comma 1.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. La presente disciplina reca i criteri generali e le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale e della situazione reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente.
2. I dati e le informazioni da pubblicare riguardano, in applicazione della legge 441/82 così come, da ultimo, modificata dal Decreto 33/2013:

- i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
- la titolarità di imprese (voce specificamente richiesta dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

3. I dati e le informazioni di cui al comma precedente devono essere resi noti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dai soggetti obbligati di cui al successivo art. 3:

- ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica per i Consiglieri ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per gli Assessori;
- a fine mandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
- annualmente nel mese di gennaio, restando inteso che la situazione reddituale è quella desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi e la consistenza patrimoniale è quella risultante alla data del 31/12.

4. In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione dovrà essere resa entro e non oltre 15 gg. dall'entrata in vigore della presente disciplina.

5. I modelli di dichiarazione proposti e posti agli atti, sub A), B) e C), definiscono lo schema generale della dichiarazione e dovranno essere approvati in sede di attuazione della presente disciplina con apposito atto dirigenziale da parte del Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

6. La dichiarazione dovrà essere depositata presso l'ufficio di Segreteria Generale, aggiornata e integrata entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3 – Ambito soggettivo.

1. Sono obbligati a rendere le dichiarazioni di cui al precedente art. 2 i seguenti soggetti:

- titolari di incarichi politici, elettivi o di nomina;
- esercenti poteri di indirizzo politico in ambito locale.

2. Sono altresì tenuti alle medesime dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 441/82, qui regolamentate, anche il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano.

3. I soggetti di cui al precedente comma devono prestare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni rilasciate nella apposita sezione di cui al successivo art. 3. Dell'eventuale mancato consenso sarà data evidenza nella medesima sezione.

4. Ai dati e alle informazioni riguardanti i soggetti di cui al precedente comma 2 non si applicano le norme di cui all'art. 7 del D.Lgs. 33/13 (dati aperti e riutilizzo).

Art. 4 – Modalità di raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio di Segreteria generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di

cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'ufficio di Segreteria generale provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

3. Il prospetto riepilogativo dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella sezione di secondo livello dedicata agli Organi Istituzionali (come specificato all'Allegato A del Decreto 33/2013) ed è direttamente accessibile da chiunque.

4. Il prospetto riepilogativo sarà inoltre depositato presso l'ufficio di Segreteria generale, liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

5. La pubblicazione sul sito istituzionale dovrà avvenire entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e deve essere mantenuta:

- per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1: per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico;

- per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2: fino alla cessazione dell'incarico o alla scadenza del mandato riferito al soggetto titolare.

6. Nel pieno rispetto del principio di riservatezza e non eccedenza dei dati, decorsi i termini di pubblicazione sopra citati, gli stessi saranno rimossi e non potranno essere trasferiti nella sezione 'Archivio'.

Art. 5 – Mancato rispetto degli obblighi e Sanzioni

1. Per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di dichiarazione di cui alla presente disciplina ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente dovrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 10.000,00 e il relativo provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013.

2. Il Dirigente della Direzione Affari Generali è incaricato della vigilanza e del controllo in ottemperanza alle disposizioni del presente Disciplina ed è l'Organo competente ad irrogare la sanzione; il relativo provvedimento verrà pubblicato sul sito internet, così come specificato all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e notificato all'interessato.

3. Al Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza dell'Ente, spetta il controllo e la verifica in merito agli obblighi di pubblicazione.

4. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2 della presente disciplina, il Direttore della Direzione Affari Generali invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi; nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 1 del presente articolo.

5. La medesima comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

6. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Direttore della Direzione Affari Generali provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.

7. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione è il Direttore della Direzione Affari Generali che provvederà a notificare il provvedimento al responsabile della violazione.

8. Qualora entro 60 giorni non si accerti il relativo pagamento, il Segretario Generale dovrà trasmettere il rapporto al Prefetto per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 6 - Entrata in vigore

La presente disciplina entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del relativo provvedimento di approvazione.

Art. 7 – Efficacia delle sanzioni

L'efficacia degli adempimenti di cui all'art. 5 è differita al 20 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 33/2013, salvo proroghe.

Il Presidente invita il Sindaco Prof.ssa Rossa ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e partecipazione con emendamento posto

agli atti

(...omissis...)

Esce il Presidente Mazzoni ed assume la presidenza il Vice Presidente Malagrino (pres. 23)

Interviene il Sig. Cons. Massaro

(...omissis...)

Entra il Presidente Mazzoni che riassume la presidenza (pres. 24)

Interviene per dichiarazione di voto il Sig. Cons. Raica

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Barone, Barosini, Sarti (pres. 27)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (27 su 27)

DELIBERA

Di approvarla.

DISCIPLINA RECANTE I CRITERI GENERALI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 1 – Riferimenti normativi

La presente disciplina è emanata in esecuzione del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80), art. 14, comma 1, lett. F) e art. 47, comma 1.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. La presente disciplina reca i criteri generali e le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale e della situazione reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente.
2. I dati e le informazioni da pubblicare riguardano, in applicazione della legge 441/82 così come, da ultimo, modificata dal Decreto 33/2013:

- i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
- la titolarità di imprese (voce specificamente richiesta dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

3. I dati e le informazioni di cui al comma precedente devono essere resi noti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dai soggetti obbligati di cui al successivo art. 2BIS:

- ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica per i Consiglieri ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per gli Assessori;
- a fine mandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
- annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, unitamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, fermo restando che la consistenza patrimoniale è quella risultante alla data del 31/12.

4. In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione dovrà essere resa entro e non oltre 15 gg. dall'entrata in vigore della presente disciplina.

5. I modelli di dichiarazione proposti e posti agli atti, sub A), B) e C), definiscono lo schema generale della dichiarazione e dovranno essere approvati in sede di attuazione della presente disciplina con apposito atto dirigenziale da parte del Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

6. La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale deve essere depositata presso l'ufficio di Segreteria Generale.

Art. 3 – Ambito soggettivo.

1. Sono obbligati a rendere le dichiarazioni di cui al precedente art. 2 i seguenti soggetti:

- titolari di incarichi politici, elettivi o di nomina;
- esercenti poteri di indirizzo politico in ambito locale.

2. Sono altresì tenuti alle medesime dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 441/82, qui regolamentate, anche il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano.

3. I soggetti di cui al precedente comma devono prestare il proprio consenso alla pubblicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni rilasciate nella apposita sezione di cui al successivo art. 4. Dell'eventuale mancato consenso sarà data evidenza nella medesima sezione.

4. Ai dati e alle informazioni riguardanti i soggetti di cui al precedente comma 2 non si applicano le norme di cui all'art. 7 del D.lgs. 33/13 (dati aperti e riutilizzo).

Art. 4 – Modalità di raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio di Segreteria generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'ufficio di Segreteria generale provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

3. Il prospetto riepilogativo dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella sezione di secondo livello dedicata agli Organi Istituzionali (come specificato all'Allegato A del Decreto 33/2013) ed è direttamente accessibile da chiunque.

4. Il prospetto riepilogativo sarà inoltre depositato presso l'ufficio di Segreteria generale, liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
5. La pubblicazione sul sito istituzionale dovrà avvenire entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e deve essere mantenuta:
 - per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1: per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico;
 - per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2: fino alla cessazione dell'incarico o alla scadenza del mandato riferito al soggetto titolare.
6. Nel pieno rispetto del principio di riservatezza e non eccedenza dei dati, decorsi i termini di pubblicazione sopra citati, gli stessi saranno rimossi e non potranno essere trasferiti nella sezione 'Archivio'.

Art. 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di dichiarazione di cui alla presente disciplina ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente dovrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 10.000,00 e il relativo provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013.
2. Il Dirigente della Direzione Affari Generali è incaricato della vigilanza e del controllo in ottemperanza alle disposizioni della presente Disciplina ed è l'Organo competente ad irrogare la sanzione; il relativo provvedimento verrà pubblicato sul sito internet, così come specificato all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e notificato all'interessato.
3. Al Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza dell'Ente, spetta il controllo e la verifica in merito agli obblighi di pubblicazione.
4. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2 della presente disciplina, il Direttore della Direzione Affari Generali invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi; nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 1 del presente articolo.
5. La medesima comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
6. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Direttore della Direzione Affari Generali provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
7. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione è il Direttore della Direzione Affari Generali che provvederà a notificare il provvedimento al responsabile della violazione.
8. Qualora entro 60 giorni non si accerti il relativo pagamento, il Segretario Generale dovrà trasmettere il rapporto al Prefetto per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 6 - Entrata in vigore

La presente disciplina entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del relativo provvedimento di approvazione.

Art. 7 – Efficacia delle sanzioni

L'efficacia degli adempimenti di cui all'art. 5 è differita al 20 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 33/2013, salvo proroghe.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. FORMICHELLA Giuseppe, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 30 luglio 2013

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
FORMICHELLA Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 08 ottobre 2013 con pubblicazione numero 2471 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li 21 ottobre 2013,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE